

Circolare n° 10 del 21.05.2019

DL CRESCITA: Le principali novità

Con il **DL n. 34 del 30.04.2019** (cosiddetto Decreto crescita) il legislatore ha introdotto alcune novità di carattere fiscale a favore di imprese ed investimenti. Con il provvedimento in commento **sono state modificate alcune disposizioni in materia di regime forfetario, finanziamenti agevolati alle imprese e detassazione degli utili reinvestiti.**

Proprio con riferimento a tale ultimo istituto si segnala il **superamento delle disposizioni introdotte con la Finanziaria 2019 (“mini Ires”) a favore di un sistema ad aliquote Ires decrescenti** da applicare al reddito d’impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili e nel limite dell’incremento del patrimonio netto.

Si rileva, inoltre, **l’aumento progressivo della percentuale di deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di lavoro autonomo, che passa dal 50% nel 2019 al 70% nel 2022.**

Di seguito illustriamo le principali novità introdotte con il DL n. 34/2019.

1) REGIME FORFETTARIO

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 6 del DL n. 34/2019, i **contribuenti forfetari sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte riferite a dipendenti e collaboratori secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73.**

La previsione trova applicazione a partire dallo scorso 01.01.2019 e, **per le retribuzioni già corrisposte, il contribuente è tenuto a trattenere le ritenute in tre rate di pari importo dal mese di agosto 2019**, da versare entro il termine previsto dall’articolo 8 del DPR n. 602/73 (il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

2) FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con l’articolo 12 viene prevista **l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei rapporti commerciali tra Italia e San Marino**, fermo restando l’applicazione degli esoneri previsti dalla legge (contribuenti forfetari, prestazioni sanitarie ecc la disciplina dovrà essere attuata tramite apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (non sono state fornite ulteriori specifiche rispetto al termine di applicazione delle disposizioni).

3) ESTENSIONE ROTTAMAZIONE-TER

Con l’articolo 15 del DL n. 34/2019 il legislatore ha disposto, di fatto, **l’estensione della rottamazione ter alle entrate regionali e degli enti locali. Viene infatti previsto che gli enti territoriali possono disporre l’esclusione delle sanzioni per le somme non recuperate a seguito di notifica (dal 2000 al 2017) di ingiunzione fiscale.**

Il regime di definizione agevolato, speculare alla rottamazione-ter, può essere attivata dagli enti territoriali interessati entro il prossimo 30.06.2019: con propri atti tali enti dovranno indicare le modalità ed i termini per accedere alla definizione, il numero e l'importo delle rate da versare, nonché i termini entro cui inviare agli interessati la comunicazione contenente l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata.

L'adozione del provvedimento attuativo della definizione agevolata verrà pubblicato sul sito internet dell'ente territoriale interessato.

Si segnala, inoltre, che:

1. con la presentazione dell'istanza, **i termini di decadenza e di prescrizione delle somme sono sospesi**;
2. il **mancato pagamento di una sola rata**, il versamento insufficiente o tardivo **comporta la decadenza della procedura di definizione**;
3. nel caso di mancato pagamento, insufficiente o tardivo, **i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto**.

4) DEDUCIBILITA' IMU

Viene disciplinata la **maggiorazione della quota di deduzione dell'IMU versata sugli immobili strumentali**. In particolare, dal reddito di lavoro autonomo e di impresa può essere dedotto un importo pari alle seguenti percentuali dell'IMU:

DEDUZIONE IMU

| Percentuale di deduzione | Anno |
|--------------------------|----------|
| 50% | 2019 |
| 60% | 2020 |
| 60% | 2021 |
| 70% | Dal 2022 |

5) SUPER AMMORTAMENTO

Con l'articolo 1 viene **re-introdotta il super ammortamento a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano investimenti in beni strumentali nuovi durante il periodo agevolato (01.04.2019-31.12.2019)**. Come nelle versioni precedenti, l'incentivo consente di aumentare, al fine di determinare le quote di ammortamento / canone di leasing, del 30% il costo sostenuto.

Rispetto all'applicazione di tale agevolazione segnaliamo che:

1. **l'agevolazione si applica anche agli acquisti effettuati entro il 30.06.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione;**
2. **sono esclusi dall'incentivo i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli esclusivamente strumentali d'impresa e di uso pubblico;**
3. **l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati, costruzioni beni ricompresi nei gruppi V, XVII e XVIII.**

6) TASSAZIONE UTILI REINVESTITI

Viene integralmente rivisitata l'agevolazione introdotta dalla legge finanziaria 2019 "MINI IRES" a favore del **reinvestimento degli utili da parte dei soggetti IRES a favore di una nuova forma agevolata applicabile agli utili realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.**

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, **viene prevista l'applicazione di un'aliquota IRES ridotta da 1,5 a 3,5 punti secondo i seguenti criteri:**

ALIQUOTE IRES AGEVOLATA

| Aliquota IRES | Anno |
|----------------------|-------------|
| 22,5% | 2019 |
| 21,5% | 2020 |
| 21% | 2021 |
| 20,5% | Dal 2022 |

L'aliquota IRES ridotta si applica al reddito d'impresa fino a concorrenza degli utili accantonati a riserve (diverse da non disponibili) nei limiti dell'incremento del patrimonio netto. L'incremento viene rilevato sulla differenza tra il patrimonio risultante dal bilancio d'esercizio del periodo

d'imposta di riferimento al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d'imposta precedenti e il patrimonio risultante dal bilancio di esercizio del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.

7) DEMOLIZIONE / RICOSTRUZIONE EDIFICI

Per effetto di quanto previsto dal provvedimento in commento, **nel caso di trasferimento di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e ristrutturazione, viene prevista l'applicazione dell'imposta di registro (ipotecaria e catastale) in misura fissa nel caso in cui l'impresa provveda entro i successivi 10 anni alla demolizione e alla ricostruzione degli stessi in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A e B.**

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni qualora si rivelassero necessarie.
Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi